

Id. n. 35438

Lugo, 17/11/2010

SETTORE ENTRATE COMUNALI

DETERMINAZIONE N. 814

Pubblicata in elenco all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna


Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera per la difesa in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;
- con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 10.03.2010 è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione anno 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2010/2012 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 11.03.2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;
- con la convenzione rep. n. 1 del 31/5/2008 i Comuni hanno conferito all'Unione le funzioni relative alle Entrate Comunali e nello specifico ogni competenza gestionale, disponendo che gli organi dell'Unione adottano "tutti gli atti" (ad esclusione di quelli espressamente citati sulla convenzione);

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Unione approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e successive modificazioni, che assegna le competenze gestionali ai responsabili di area/settore/servizio;

Considerato:



- che la Società "FRUTTAGEL SCPA" con sede legale in Alfonsine (Ra), Via N.Baldini n. 26, C.F. 01529420356, proprietaria nel Comune di Alfonsine di immobili censiti dall'Agenzia del Territorio di Ravenna al Catasto Urbano, con istanze pervenute al Comune di Alfonsine in data 15 gennaio 2009, ha chiesto il rimborso delle somme versate al Comune a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivo di € 247.742,53;
- che con note prot. 3085, 3086 e 3087 del 19/5/2009 sono state rigettate le istanze di rimborso;
- che la Ditta "FRUTTAGEL SCPA", in data 16 luglio 2009 ai numeri di protocollo 4338, 4339 e 4340, ha presentato i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di rimborso del 19 maggio 2009 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con le sentenze n. 69/01/10, n. 70/01/10 e n. 71/01/10 del 29.03.2010 depositate in Segreteria il giorno 03.05.2010, ha accolto i ricorsi della Società FRUTTAGEL SCPA condannando il Comune di Alfonsine al rimborso di € 247.742,53, e che si ritiene opportuno presentare i relativi ricorsi contro le decisioni della Commissione Provinciale alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565/2009 del 07.07.2009;
- che in proposito la Giunta dell'Unione, con delibera n. 113 del. 11.11.2010, ha preso l'indirizzo di ricorrere contro le citate sentenze per il riconoscimento della soggettività passiva della Società FRUTTAGEL SCPA, e quindi della piena legittimità del diniego alle richieste di rimborso ICI da quest'ultima presentate;

Ritenuto necessario, per l'importanza ed il valore della controversia, avvalersi di un incarico di collaborazione esterna per tutte le attività inerenti il ricorso, ivi comprese la rappresentanza e la difesa in giudizio;

Sottolineato, alla luce anche delle continue modifiche normative e interpretative subentrate in materia, che trattasi di attività particolarmente complessa che richiede competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico;


Dato atto che l'incarico professionale in oggetto è legato ad esigenze straordinarie ed eccezionali e si svolgerà per un periodo di tempo determinato;

Visto l'art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze esterne, ed in particolare i contenuti del D.L. n. 112/2008 che ha ridefinito la disciplina di cui al richiamato art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamata, inoltre, la normativa regolamentare in materia di incarichi esterni;

Visto, in particolare, l'art. 30 – comma 10 - del vigente Regolamento di Organizzazione in base al quale "non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 – 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8";

Ritenuto di individuare nell'Avv. Luca Bellini, c.f. BLLLCU63A07H199U, che ha già svolto analoghi incarichi con piena soddisfazione dell'ente, la persona dotata della necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, come anche da curriculum vitae depositato agli atti, il quale si è reso disponibile a predisporre tutti gli atti necessari ai ricorsi e relative costituzioni in giudizio, secondo quanto fissato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni, oltre alle memorie, alle controdeduzioni e a quanto ritenuto attinente e necessario, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio nelle udienze relative alla predetta causa nel secondo grado di giudizio;



Considerato che l'Avv. Luca Bellini ha presentato, per le attività comprese nell'incarico, un preventivo di € 4.800,00 complessivi, e che è stata verificata la congruità ed economicità del prezzo offerto dal professionista suddetto;

Sottolineato che l'incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 - comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001, nonché alla luce dell'interpretazione consolidata della magistratura contabile:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge;
- risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici;
- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;
- non coincide nel contenuto con altri incarichi già conferiti in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all'incarico;
- rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio e nel patto di stabilità;
- viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;
- viene affidato a professionista esterno di "particolare e comprovata specializzazione universitaria", come risulta dal curriculum vitae;

Dato atto, inoltre, che il presente incarico sarà pubblicato sul sito dell'Ente nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento ed inserito negli elenchi pubblicati semestralmente sul sito con aggiornamento on line dell'anagrafe delle prestazioni;

Dato atto che la spesa prevista è inferiore alla soglia prevista dall'art. 1 – comma 173 – della legge n. 266/2005 e dall'art. 30 – comma 8 – del Regolamento di Organizzazione;

Sentito il parere del Segretario Comunale in merito alla natura dell'incarico;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, essendo determinati tutti gli elementi necessari per costituire vincolo sulle previsioni di bilancio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione relativa alla copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente determinazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, all'Avv. Luca Bellini, nato a Ravenna il 07.01.1963, con studio in Ravenna in Via Guidone n. 25 – c.f. BLLLCU63A07H199U – l'incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera, per la predisposizione dei ricorsi del Comune di Alfonsine contro la Società FRUTTAGEL SCPA – ricorsi contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale n. 69/01/10, n. 70/01/10 e n. 71/01/10 del 29.03.2010 depositate in Segreteria il giorno 03.05.2010 – ivi compresi tutti gli atti necessari alla costituzione in giudizio, alle notifiche, alla stesura di memorie, alle controdeduzioni e quanto ritenuto attinente e necessario dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, oltre alla

rappresentanza nelle udienze relative alla predetta causa nel secondo grado di giudizio, nel rispetto di quanto fissato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni, come da convenzione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la spesa di complessivi € 4.800,00, derivante dall'affidamento in oggetto, al Cap. 6542/62 - "Contenzioso tributario e perizie di stima" - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2010 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Impegno n. 1132, così come risulta dal documento allegato quale parte integrante della presente determinazione;
 - di liquidare quanto dovuto, senza ulteriori atti, mediante apposizione sulle note pro-forma o fatture emesse dall'Avv. Luca Bellini del visto attestante la regolarità della fornitura eseguita e dei prezzi applicati per € 3.300,00 a seguito della notifica dei ricorsi e relative costituzioni in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale, e per i restanti € 1.500,00 a seguito delle udienze inerenti la causa oggetto del presente incarico;
- di pubblicizzare i dati relativi all'incarico dell'Avv. Luca Bellini, a cura del Consiglio Segretario, nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli incarichi e sul sito utilizzando i seguenti dati:
soggetto incaricato: Avv. Luca Bellini
codice fiscale: BLLLCU63A07H199U
oggetto: difesa del Comune di Alfonsine nella causa ICI contro Fruttagel SCPA
norme di legge: D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni
tipo di contratto: contratto d'opera
data inizio: 22.11.2010
data fine presunta: 31.12.2012
importo compenso: € 4.800,00



IL DIRIGENTE
Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Ferati

FP/pf

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER CONTRATTO D'OPERA PER
LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA FRUTTAGEL / COMUNE DI ALFONSINE IN MERITO
AI RIMBORSI ICI ANNI DAL 2005 – 2006 - 2007

L'anno duemiladieci (2010) addì _____ del mese di _____ in Lugo, nella sede del
Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- Il Responsabile del Settore Dott. Paolo Fenati, nato ad Alfonsine (RA) il 09.02.1964, c.f.
FNTPLA64B09A191E

E TRA

- l'Avv. Luca Bellini, nato a Ravenna il 07.01.1963, c.f. BLLLCU63A07H199U, con studio in
Ravenna in Via Guidone n. 25

Considerato che nell'ambito del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
si rende necessario attivare una collaborazione specialistica nella causa ICI anni 2005-2006-2007 del
Comune di Alfonsine contro la Ditta Frutttagel SCPA;

Sottolineato che si tratta di un'attività particolarmente complessa, che richiede competenze eccedenti
quelle ordinarie disponibili in organico;

Richiamate le motivazioni citate nel provvedimento di approvazione della presente convenzione;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Preso atto che:

- la Società "FRUTTAGEL SCPA" con sede legale in Alfonsine (Ra), Via N.Baldini n. 26, C.F. 01529420356, proprietaria nel Comune di Alfonsine di immobili censiti dall'Agenzia del Territorio di Ravenna al Catasto Urbano, con istanze pervenute al Comune di Alfonsine in data 15 gennaio 2009, ha chiesto il rimborso delle somme versate al Comune a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivo di € 247.742,53;
- con note prot. 3085, 3086 e 3087 del 19/5/2009 sono state rigettate le istanze di rimborso;
- la Ditta "FRUTTAGEL SCPA", in data 16 luglio 2009 ai numeri di protocollo 4338, 4339 e 4340, ha presentato i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di rimborso del 19 maggio 2009 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con le sentenze n. 69/01/10, n. 70/01/10 e n. 71/01/10 del 29.03.2010 depositate in Segreteria il giorno 03.05.2010, ha accolto i ricorsi della Società FRUTTAGEL SCPA condannando il Comune di Alfonsine al rimborso di € 247.742,53;
- la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, di cui il Comune di Alfonsine fa parte, con delibera n. 113 del giorno 11.11.2010, ha preso l'indirizzo di ricorrere contro le citate sentenze per il riconoscimento della soggettività passiva della Società FRUTTAGEL SCPA, e quindi della piena



legittimità del diniego alle richieste di rimborso ICI da quest'ultima presentate, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565/2009 del 07.07.2009;

- con determina del Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'incarico per la difesa in giudizio è stato affidato all'Avv. Luca Bellini nato a Ravenna il 07/01/1963 C.F. BLL LCU 63A07 H199U con studio legale in Ravenna Via Guidone n. 25;

L'incarico ha per oggetto la difesa, in secondo grado, nel procedimento FRUTTAGEL S.C.p.A. ed il COMUNE DI ALFONSINE presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna. Il Legale si impegna a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dei ricorsi e delle costituzioni in giudizio, ivi comprese le notifiche, alla stesura delle memorie e delle controdeduzioni e quanto ritenuto attinente e necessario dinanzi alla Commissione Tributaria, ivi compresa la rappresentanza nelle udienze, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge ed in particolare delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni. Il Legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Settore Entrate Comunali dell'Unione circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, sempre in pendenza del giudizio di secondo grado presso la Commissione Tributaria regionale di Bologna.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore esterno nei confronti del committente. Le prestazioni di cui all'art. 1 dovranno effettuarsi in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione e in particolare dal Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando la possibilità di organizzare in piena autonomia il lavoro.

ARTICOLO 3- DURATA DELL'INCARICO

Le attività dovranno svolgersi nel periodo dal 22.11.2010 al 31.12.2012 (data presunta di discussione in pubblica udienza dei ricorsi di cui al precedente art. 1), nel rispetto di tutte le prescrizioni e delle scadenze previste nel D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 - COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare ammonta a complessivi € 4.800,00 omnicomprensivi, 2% C.P.A. ed IVA 20% compresi, e sarà corrisposto dal Settore Entrate Comunali dell'Unione per € 3.300,00 a seguito della notifica dei ricorsi e della costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale, e per i restanti € 1.500,00 al termine delle udienze inerenti le cause oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 5- DISPOSIZIONI FINALI

Il collaboratore dichiara di non essere dipendente di ruolo o a tempo determinato di altre Amministrazioni Pubbliche.

Si precisa che, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nessun rapporto di dipendenza viene a costituirsi a seguito della presente convenzione. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al rapporto autonomo di collaborazione sono a carico del prestatore d'opera, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.



I dati e le informazioni forniti dall'Ente o dei quali si venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, non potranno essere utilizzati o divulgati se non previa ed espressa autorizzazione dell'Ente stesso. In particolare, l'incaricato dichiara espressamente di essere a conoscenza degli obblighi posti dall'ordinamento in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il contratto è risolto unilateralmente dall'Amministrazione prima del termine di scadenza, senza obbligo di preavviso, in caso di:

- mancata osservanza degli obblighi riportati nella presente convenzione;
- gravi inadempienze nella esecuzione della prestazione;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che possa recare pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- danneggiamento o furto di beni.

In tali casi nessun compenso è dovuto al collaboratore, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente procurati all'Ente.

Le parti, inoltre, possono recedere dal contratto prima della scadenza qualora si verifichino eventi tali da compromettere l'accordo raggiunto. A questo fine ciascuna delle parti segnala all'altra con lettera raccomandata l'intenzione di rescindere la convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso l'Ente si riserva di procedere al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Per quant'altro non previsto dalla convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti ed alle prescrizioni del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera professionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Fenati

Il Professionista Incaricato
Avv. Luca Bellini



ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONEGLIE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBarda . SANT'AGATA SUL SANTERNO

DETERMINAZIONE N. 814 del 17/11/2010


OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera
per la difesa in giudizio dinanzi alla commissione tributaria regionale

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:
-
-

Lugo, 17 NOV. 2010



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Daniele Garelli